

TRIBUNALE DI TRANI
DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
EX ART. 67 CCII
CON RICHIESTA DI MISURE PROTETTIVE
EX ART. 70 C.4
PIGNORAMENTO C/TERZI RGE 934/2024

Ill.mo Presidente,
nell'interesse di:

3

31

);

coniugi, entrambi residenti in Trani alla via vecchia Trani - Corato n. 34, con l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W) pec. filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliati presso il Suo studio sito in Trani, in p.zza Longobardi n. 22, tel e fax n. 0883953513,

Premesso che

- gli istanti versano in una situazione di **sovraindebitamento** ex art. 2, comma 1 lett. c) ex D.L. 14/2019 tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- al fine di risolvere tale situazione di sovraindebitamento si rivolgevano presso l'Organismo in Canosa, "Cittadino Indifeso", in breve "Oltre i debiti", per richiedere la nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- ricevevano la nomina del professionista individuato per svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento nella persona dell'Avv. Maria Olimpia d'Amore ([all.1](#));
- al sopra scritto gestore depositavano tutta la documentazione idonea a ricostruire la debitoria complessiva e veniva sottoposto, allo stesso, il piano di ristrutturazione del debito;
- Il gestore nominato consegnava infine la relazione particolareggiata ex art. 76 c. 2 D.L. 4/2019 attestando l'attendibilità, veridicità e sostenibilità del piano dagli istanti proposto,



relazione che si deposita unitamente alla presente richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

- gli istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, sono consumatori e non hanno assunto altri obblighi se non quelli relativi ai bisogni della famiglia;
- non hanno mai fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 14/2019;

Tutto ciò premesso, gli istanti, come in atti rappresentati e difesi, con l'Avv. Filomena Baldino

PRESENTANO

All'Ill.mo Presidente, ricorso per:

1. **omologa del piano di ristrutturazione del debito ex art. 70 d.l. 14/2019;**
2. Sospensione del pignoramento presso terzi avviato da Marathon spv ([all. 2](#)) **RGE 934/2024** data citazione **23/05/2025**.

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento degli istanti, in modo tale da consentire, all'Organo Giudicante, di analizzare al meglio la meritevolezza degli istanti al fine di valutare, con cognizione di causa, in merito all'auspicata omologa del piano di ristrutturazione del debito in oggi proposto.

Riporto inoltre, per comodità dell'organo Giudicante, un sommario degli argomenti trattati, con le relative pagine, ed altresì si specifica che nel corpo del ricorso sono stati inseriti collegamenti ipertestuali di tutti i documenti allegati allo stesso, in modo da consentire, al Giudice che verrà delegato nella procedura de qua, di visionare comodamente tutti gli allegati, cliccando sul collegamento ipertestuale, senza uscire mai dalla lettura del presente ricorso.

Per accedere ai documenti allegati, tuttavia, al fine di evitare violazioni della privacy di parti ricorrenti, considerando che il ricorso potrebbe essere pubblicato sul sito del Tribunale, di conseguenza visibile a tutti, verrà fornita una password all'Ill.mo G.D. per accedervi liberamente.



La password verrà specificata in un documento separato, nominato “**elenco allegati**”, e verrà depositato unitamente al ricorso. Preciso altresì che in tale documento, denominato “**elenco allegati**”, i documenti richiamati nel ricorso, saranno invece accessibili liberamente, senza inserimento della password.

Sommario

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E TRIBUNALE DI COMPETENZA.	3
2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO	4
2.1 LA STORIA FAMILIARE DEI CONIUGI.	4
3. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO EX ART 68 C. 3 CCII.	6
3.1 INTESA SAN PAOLO	6
3.2 AGOS	10
4. SITUAZIONE DEBITORIA	11
5. SPESE OCCORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA	13
6. ATTIVO DISPONIBILE	14
7. PIANO CONSOLIDAMENTO DEBITI.	15
8. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.	17
9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	26

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E TRIBUNALE DI COMPETENZA.

La famiglia degli odierni istanti è così composta ([all. 3](#)):

~ a Trani (C.F.:
 ,,
 Bt) il 31/

coniugi, entrambi residenti in Trani alla via vecchia Trani - Corato, n.34.

Hanno altresì due figli minori nel loro nucleo familiare, ovvero:

(C.F.



11.

Tanto precisato, la competenza del presente procedimento è radicata presso il nostro Tribunale in Trani.

Oggi i coniugi vivono con uno stipendio di circa 1.200,00/1.300,00 euro, lavorando, il pater familias, presso l'AMIU S.p.A., con un contratto a tempo indeterminato, a far data da giugno 2022, come dichiarano le parti e dimostra l'allegato estratto conto contributivo ([all. 4](#)).

Ritengo utile precisare sin da subito che la causa di sovraindebitamento dei coniugi oggi ricorrenti, è certamente correlata alla loro vita lavorativa avendo avuto, entrambi, dei lunghi periodi di disoccupazione come dimostra anche l'allegata documentazione e, nello specifico, gli estratti conto contribut.

ratto conto contributiv

tratto conto contributiv

Precisato quanto innanzi, si riportano di seguito le cause esogene determinanti gli eventi shock, che hanno poi causato l'irreversibile stato di squilibrio economico in cui oggi parti ricorrenti si trovano.

2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

2.1 La storia familiare dei coniugi.

I coniug osavano nel 2009 ([cfr. all. 3](#)), e dalla loro unione nascevano due figli:

Man mano che la famiglia si allargava, nei coniugi cresceva il desiderio di stabilire la loro residenza in quella che poi sarebbe diventata la casa coniugale.

Essi, infatti, nel 2012 decidevano di acquistare l'immobile ([all. 6](#)), ove effettivamente oggi risiedono, accollandosi il mutuo del costruttore per un importo pari ad euro 130.000,00 ([all. 7](#)), ed una rata di circa 600,00 euro ([all. 8 ricostruzione piano ammortamento mutuo](#)).

Nel 2014 i coniugi, entrati finalmente nell'immobile in costruzione, al fine di sistemare alcune rifiniture all'interno dell'abitazione stessa, prima di trasferire definitivamente la loro



residenza, chiedevano un prestito Agos ([all. 9](#)) il cui istituto di credito paradossalmente glielo concedeva, nonostante non fosse di fatto sostenibile, e questo consentiva loro di affrontare il trasloco con tranquillità, e di integgiare l'abitazione prima di entrare con le bambine.

Il prestito concesso, a distanza di soli due anni dalla concessione del mutuo, era solo di 2.000,00 euro e la rata pari a 98,00 euro.

I coniugi, è bene precisarlo, hanno regolarmente pagato tutte le rate del mutuo dal 2012 e sino al 2015. Dal 2015 e fino al 2018 invece in maniera discontinua.

Alla AGOS invece hanno pagato regolarmente le rate sino al 2017 essendo la rata più piccola, quindi più sostenibile, ma purtroppo, dopo solo 4 anni dalla sottoscrizione del mutuo, ed altresì a distanza di 2 anni dalla sottoscrizione del finanziamento

perdeva il lavoro, come dimostra l'allegato estratto conto contributivo ([cfr. All. 4](#)).¹, e questo è l'evento esogeno che comportava il definitivo, e non più recuperabile, stato di sovraindebitamento di parti ricorrenti.

I coniugi dichiarano che le rate del mutuo venivano pagate sino al 2018 grazie all'aiuto economico dei di Loro familiari, ma non sempre e non in maniera regolare.

Quanto da loro dichiarato viene confermato dalla visione dell'estratto conto del mutuo, documento ove si riscontra effettivamente regolarità nei pagamenti fino al 2015.

Non risultano invece più regolari i pagamenti fatti, delle rate dal 2016 al 2018 ([cfr. all. 6](#)).

Dichiara a tal proposito, _____, quando lo stesso trovava lavoro, il primo pensiero ed impegno era pagare le rate del mutuo, ma chiaramente pagarne alcune e saltarne altre, li ha fatti definitivamente decadere dal contratto di mutuo.

In conseguenza di quanto innanzi detto i coniugi non hanno più potuto rinegoziare il mutuo, essendo essi decaduti dallo stesso.

Non si trascuri inoltre che i coniugi avevano due bambine molto piccole all'epoca dei fatti, e certamente non era facile sostenere tutte le spese necessarie per la famiglia ed altresì pagare le rate del mutuo in assenza totale di reddito.

1

01/01/2015	18/12/2015	Lavoro dipendente	sett.	51	51,000	23.823,00	S.R.L. FORM STUDIO
17/01/2016	31/12/2016	Contr.Figurativa NASpl	sett.	50	50,000	21.016,00	
01/01/2017	31/12/2017	Contr.Figurativa NASpl	sett.	52	52,000	21.856,64	
01/01/2018	26/01/2018	Contr.Figurativa NASpl	sett.	4	4,000	1.681,28	



Nel 2018, purtroppo, interrompono i pagamenti delle rate del mutuo definitivamente, e quella data segna il punto di non ritorno della famiglia oggi ricorrente.

Riesce sì [REDACTED] are qualche lavoretto temporaneo, come dimostra l'allegata documentazione, ma nulla che gli consentisse di rimettersi in bonis con il mutuo sottoscritto con Banca Intesa San Paolo.

Il mutuo di cui oggi è causa viene di fatto segnalato in sofferenza nell'ottobre del 2019, ed infine cartolarizzato a dicembre del 2023.

Al fine di valutare la responsabilità degli odierni ricorrenti nell'indebitamento, rileva evidenziare che Essi hanno cercato di risolvere il loro problema di sovraindebitamento ancor prima che la situazione precipitasse; infatti, non vi è alcuna procedura esecutiva da parte del creditore ipotecario, piuttosto era loro intenzione risolvere la situazione di squilibrio economico intervenuto, allorquando il [REDACTED] trovava una occupazione stabile, avendo superato il concorso con l'azienda pubblica AMIU s.p.a. ed essendo stato assunto dalla stessa azienda, con un contratto a tempo indeterminato da giugno del 2022.

Questa tranquillità economica intervenuta oggi, e già dal 2022, ha concesso loro di riprendere in mano la situazione e cercare di risolvere i loro problemi di sovraindebitamento intervenuti a causa di eventi imprevedibili e sopraggiunti e dagli stessi non voluti.

3. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO EX ART 68 C. 3 CCII.

3.1 INTESA SAN PAOLO

Se per parti ricorrenti si può affermare, senza timore di essere smentiti, che non vi è stata alcuna loro personale responsabilità nello stato di perdurante e definitivo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile in cui oggi si trovano, altrettanto non si può affermare dell'istituto di credito, nello specifico della Intesa San Paolo (d'ora innanzi semplicemente ISP), il cui istituto, in violazione all'art. 68, c. 3 CCII ha concesso un credito al consumo, nello specifico un mutuo fondiario, violando palesemente i principi dettati dall'art. 124 bis del T.U.B., ovvero violando i limiti imposti all'istituto di credito dalla predetta normativa sulla verifica del merito creditizio.



Volendo relazionare all'Ill.mo Giudice che verrà designato, quanto la legge impone nell'articolo in epigrafe menzionato, e riportandoci integralmente a quanto innanzi già detto, si rappresenta quanto di seguito:

- I coniugi nel 2012 acquistavano l'immobile, abitazione che vorrebbero salvare accedendo a codesta procedura;
- Per acquistare l'immobile di cui sopra, i coniugi sottoscrivevano un mutuo fondiario con ISP per euro 130.000,00;
- Il mutuo aveva una durata naturale pari a 30 anni, e sarebbe terminato nel 2042 [\(cfr. all. 6\)](#);
- All'epoca dei fatti, e sino al 2015, _____ per Form Studio s.r.l., con una retribuzione di circa 1.400,00
- Del piano di ammortamento del mutuo originariamente accordato tra parti, sono state regolarmente pagate tutte le rate sino al 31/01/2015 e, purtroppo, in maniera discontinua sino al 2018 in conseguenza della perdita del lavoro del padre famiglia;
- L'anno successivo sottoscrivevano ulteriore finanziamento con la Agos, come innanzi già precisato, necessario alla famiglia per sistemare l'immobile ed affrontare il trasloco.

Di seguito si simula il merito creditizio.

La prima rata del mutuo era pari ad euro 754,65.²

²

N.	Scadenza	Capitale	Interessi	Lorda	Cliente	Stato
1	01/09/2012	206,28	546,87	754,65	754,65	SALDATA



Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"		
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.342,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2012	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 464,75	
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,96	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.375,66
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 754,65	
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-€ 788,31
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 788,31

La rata non era sostenibile, e tanto risulta anche dalla simulazione del merito creditizio.

La simulazione, infatti, segna **-788,31 euro**, a conferma che la rata non era sostenibile.

Tuttavia, era la prima rata ed era più alta.

Per completezza del ricorso si simula anche la sostenibilità delle rate successive che, si precisa, non erano sempre uguali a causa del contratto di mutuo a tasso variabile.

Tuttavia, anche simulando il merito creditizio con le rate previste nel piano di ammortamento del contratto di mutuo, pari ad euro 590,00, le rate non risultano essere sostenibili.



Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"		
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.342,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2012	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 464,75
link utile Assegno Sociale : (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		2,96
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.375,66
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		€ 591,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C)	-€ 624,66
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 624,66

Anche in questo caso la simulazione registra – 624.66 euro.

Nel caso che oggi ci occupa dunque, in linea con quanto richiesto dalla norma in epigrafe menzionata, trova pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019, ovvero si ritiene che all'istituto di credito erogante il finanziamento del mutuo fondiario, debba essere preclusa per legge la possibilità di presentare opposizione, e/o reclamo, in caso di auspicata omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore atteso che : ***“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*** (sul tema numerosi decreti e sentenze si sono già conformate alla normativa entrata in vigore sin dal 2022, ex multis il Tribunale di Bergamo ed altresì quello di Benevento, sentenze e decreti allegati). Articolo 68, c.3, CCI: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito*



creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”;

3.2 AGOS

Altrettanto si può affermare della AGOS, soprattutto in considerazione della circostanza che vi era già, a monte, una rata ISP non sostenibile.

Tuttavia, si procede anche in questo caso con una simulazione pur essendo scontato il risultato.

Considerando la somma delle due rate, l'una del mutuo e l'altra del finanziamento, il merito creditizio registra **-713,66 euro**.



Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"		
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.342,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2012	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 464,75
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	4	
(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)		
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		2,96
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)		
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=48189)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.375,66
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		€ 680,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-€ 713,66
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 713,66
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-€ 184.959,32
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data		€ 40.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.		

Agos non avrebbe dovuto concedere il finanziamento perché lo stesso non era sostenibile, seppur la rata, singolarmente considerata, fosse relativamente bassa.

4. SITUAZIONE DEBITORIA

I coniugi, bisogna evidenziarlo, sono stati molto responsabili nella richiesta di finanziamento presso gli istituti di credito.

Non hanno fatto un accesso al credito in maniera sconsiderata, e di fatto, dalle certificazioni del credito richieste, loro risultano debitori solo nei confronti della ISP, oggi credito ceduto



ad Andor spv, Agos, oggi Marathon, ed hanno accumulato delle pendenze, anche con il comune di Trani, proprio a causa della assenza totale di reddito.

NOTE	CREDITORE	GRADO DI PRIVILEGIO	IMPORTO
1	Andor spv		<u>163.184,99</u>
2	MARATHON (Vs. rif. HOIS/AG/00005/00004/01153)		<u>4.060,25</u>
3	Ifis credi ceduto da ISP		<u>12.000,00</u>
4	AER lui	Privilegiato	<u>2.211,83</u>
5	AER lui	CHIROGRAFARIO	<u>735,78</u>
6	AER lei	Privilegiato	<u>383,82</u>
7	AER lei	CHIROGRAFARIO	<u>136,36</u>
8	COMUNE DI TRANI	Privilegiato	<u>2.099,73</u>
9	Regione Puglia		633,83
10	IFIS CREDITO DA FINDOMESTIC		<u>735,45</u>
	TOTALE		186.182,04

1) ANDOR SPV SRL, il credito vantato dalla Mandante in forza del mutuo 51688914 ammonta a complessivi €. 163.184,99, di cui €. 16.480,47 a titolo interessi di mora.

3) Pec del 18/04/2024 il credito vantato da MARATHON SPV SRL vers
LORENZO, di natura chirografaria e maturato in ambito extraimprenditoriale, ammonta complessivamente a **€ 4.060,25** di cui :

-€ 2195,26 quale sorte capitale portata da Decreto Ingiuntivo;

-€ 1.125,83 interessi di mora dalla data di cessione fino alla data odierna;

-€ 49,00 per esborsi;

-€ 690,16 per compensi decreto ingiuntivo (comprensivo di Iva, CPA e spese generali).

3) Banca IFIS ometteva di riscontrare persino al sollecito inviato in ultimo il 19/07/2024. In ogni caso si inserisce il credito per come rinvenuto dai documenti offerti dai debitori stessi, ponendo una riserva in favore degli stessi atteso che si è consapevoli della esistenza di un



credito, subordinando l'estinzione del credito IFIS solo in caso di auspicata omologa del piano, e nell'ipotesi in cui il creditore confermi la tacita remissione del suo credito per reiterato silenzio alle pec di conferma del credito.

5) Agenzia Entrate e Riscossione: A tal proposito preciso che i coniugi hanno già una rateizzazione in corso con Agenzia Entrate e Riscossione che stanno regolarmente pagando. Di conseguenza, le sottese cartelle sono **parzialmente estinte, per un importo pari ad euro 664,19** (ultima rata considerata OTTOBRE 2024) come dimostra l'allegata documentazione (all. 10 [pagamenti rateizzazione](#)).

Al predetto importo, vi sono da aggiungere inoltre i costi di procedura, così quantificabili:

- **€ 7.512,19 oltre IVA, per un totale di euro 9.164,87** come per legge all'OCC "Cittadino Indifeso, valore medio con riduzione del 40%, acconto versato al momento del deposito del ricorso pari ad euro **554,87**;
- **€ 8.023,60** al difensore della parte, compreso rimborso spese e CPA.

Solo per tuziorismo espositivo si ricorda che **i coniugi hanno già restituito**, all'Istituto di credito erogante il mutuo, oltre **10.000,00 euro su 130.000,00** euro nominalmente erogati eppure oggi, quel medesimo istituto di credito richiede 155.000,00 euro.

5. SPESE OCCORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

I coniugi indicano, come spese per sostenere la propria famiglia, in euro 1.075,00 così come nel dettaglio meglio indicate.

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Energia elettrica, gas, acqua	1.800	<u>150,00</u>
Bolli veicoli	300	<u>25,00</u>
Assicurazione	396	<u>33,00</u>
spese telefoniche	300	<u>25,00</u>
spese per carburanti	1.500	125
spese per alimenti	3804	317
Spese varie ed eventuali	1.200	100
TOTALE	12.900,00	1.075,00





Le somme già accantonate dall'azienda andranno restituite e messe a disposizione immediatamente dallo stesso in favore dei crediti prededucibili, ovvero dell'Organismo.

Precisato quanto innanzi, ed entrando nel merito della proposta di piano, la somma che i coniugi intendono mettere a disposizione della procedura è di circa euro **125.000,00**, derivanti dalla provvista mensile pari ad euro 500,00 per 13 mensilità per 19 anni e 3 mesi, **ed inoltre ulteriori 810,00 derivanti dall'accantonamento della retribuzione già avviato dal datore di lavoro, e quindi per un totale generale di circa euro 125.800,00.**

All'istituto di credito vengono riconosciuti, secondo il piano di consolidamento debiti allegato, euro **108.000,00**, ovvero la medesima somma che lo stesso creditore ipotecario avrebbe ricavato dalla procedura esecutiva.

Si evidenzia a tal proposito, perché si ritiene utile sottoporre quest'aspetto all'Ill.mo Giudice, che nel caso che oggi ci occupa il creditore ipotecario non ha anticipato alcuna somma per il recupero delle somme allo stesso spettanti, stante la responsabilità dei debitori/ricorrenti, i quali, appena hanno avuto la certezza di avere un reddito costante su cui contare, hanno inteso risolvere la loro situazione debitoria incagliata.

Il residuo dell'attivo messo a disposizione dei coniugi serve a pagare le spese poste in prededuzione dell'organismo, dei crediti in privilegio, ivi compresi il compenso del difensore della parte ed altresì ai creditori chirografari.

A sostegno e a garanzia della proposta di piano in oggi sottoposta, interviene il fratello della **_____** **dipende _____ in contratto a tempo indeterminato ed una busta paga pari di circa 1.300,00 euro ([all. 13 Busta paga](#), contratto di lavoro; [all. 14 dichiarazione di impegno](#)).**

7. PIANO CONSOLIDAMENTO DEBITI.

Il piano di consolidamento debiti, che nel dettaglio delle rate verrà allegato al presente ricorso, è il seguente.



CREDITORE	Privilegio	grado	Debito	Da pagare	%
OCC	Prededucibile		9.164,87	8.610,00	100%
Andor spv	Ipotecario		<u>163.184,99</u>	108.000,00	66%
Avv. Filomena Baldino	Privilegio art. 2751 bis. C. 2	6	<u>8.023,60</u>	6.017,25	75%
Regione Puglia	Privilegio		633,83	190,15	30%
COMUNE	Privilegio mobiliare	20	<u>2.099,73</u>	629,92	30%
AER lui	Privilegio mobiliare	20	<u>1.547,64</u>	464,29	30%
AER lui	Chirografario		<u>735,78</u>	73,58	10%
AER LEI	Privilegio mobiliare	20	<u>383,82</u>	115,15	30%
AER LEI	Chirografario		<u>136,36</u>	13,64	10%
MARATHON	Chirografario		<u>4.060,25</u>	406,03	10%
Ifis credi ceduto da ISP	Chirografario		<u>12.000,00</u>	1.200,00	10%
IFIS ex Findomestic	Chirografario		<u>741,40</u>	73,55	10%
TOTALE				125.793,56	

Si precisa, con riferimento ai crediti inseriti nel piano di consolidamento debiti che:

- 1) **OCC per euro 8.023,60** al netto dell'acconto già versato. Gli istanti propongono di destinare l'importo di **euro 881,00**, accantonate dal datore di lavoro a seguito di pignoramento c/o terzi a parziale estinzione del credito prededucibile, oltre le eventuali somme medio tempore accantonate a tale titolo.
- 2) **AER 1.547,64**: il credito spettante all'Agenzia entrate e riscossione, è stato inserito al netto delle rate già pagare della rateizzazione accordata dalle parti. Il credito infatti, risulta parzialmente estinto per la corrispondente cifra pari ad euro **664,19** (cfr. all. 12)



- 3) **Ifis credi ceduto da ISP:** a tal proposito si precisa che l'IFIS, sino al momento del deposito del presente ricorso, ometteva di riscontrare sul credito allo stesso spettante. Di talché veniva inserito il credito rinveniente dai documenti offerti in comunicazione da parti ricorrenti, chiaramente inserendo il credito al netto degli interessi a scalere come per legge ([cfr. all. 25](#)).
- 4) **Marathon:** il credito di detto istituto deriva da un contratto di finanziamento Agos a suo tempo cambializzato, con riserva di formulare eventuale richiesta di ritiro cambiali.

8. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Sull'alternativa liquidatoria evidenzio che nella nuova normativa vi è stato un deciso cambiamento, e la legge non prevede più che il gestore faccia un passaggio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come ben evidenziato nei decreti che di seguito riporto.

Decreto di omologa del piano del Tribunale di Benevento e del Tribunale di Reggio Calabria allegati: *“Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore. Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012. In conclusione, il piano, come attestato dal professionista designato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.”*

Il gestore oggi ha il compito di evidenziare invece l'eventuale violazione dell'art. 68 CCII al fine di consentire all'Organo Giudicante, di meglio valutare se, nel caso che oggi ci occupa, possa trovare pacifica applicazione l'art. 69 c. 2 CCII, ovvero : *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,*



non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Sulle predette violazioni già puntualmente è stato evidenziato.

Tuttavia volendo valutare anche la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico bene di proprietà di parti ricorrenti, si simula quanto di seguito.

Preliminarmente sottolineo che l'immobile, come da perizia di parte che si allega (all. 13), è stato stimato per euro 144.000,00.

Questo sarebbe il probabile prezzo base di asta

L'offerta minima, alla prima asta, sarebbe dunque pari euro 108.000,00.

Corre l'obbligo, tuttavia, di evidenziare che i tempi di una vendita all'asta non sono mai celeri, anzi piuttosto lenti, e mai un immobile viene venduto al primo tentativo.

Documenti ufficiali, e per citarne uno molto attendibile prendo in considerazione l'Occasion Papers di Banca d'Italia del 2018³, descrittiva proprio delle procedure esecutive immobiliari e delle sue dinamiche, si evince chiaramente che la durata media di ogni procedura esecutiva (parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili), è, per le regioni del sud Italia, pari a mesi 68 (5,66 anni) **con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).**

Inoltre è utile ricordare che l'immobile non viene mai venduto al primo tentativo di asta (questa è piuttosto una ipotesi meramente scolastica), bensì si arriva almeno a tre tentativi di asta con notevole riduzione del prezzo di vendita.

Tribunale di Trani sent. N. 66/2024, G.D., dott.ssa Guerra Maria Azzurra: *"è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo*

³ https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0448/QEF_448_18.pdf



ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.” (allegata)

Volendo simulare una procedura di asta si evidenzia quanto segue.

Asta	Prezzo base	Offerta minima
prima	144.000,00	108.000,00
seconda	108.000,00	81.000,00
terza	81.000,00	60.750,00

Presumibilmente l'immobile verrebbe venduto all'asta, al terzo tentativo di vendita, con un'offerta minima pari ad euro 60.750,00, con ulteriore aggravio di costi di procedure per la banca procedente.

I coniugi intendono offrire all'Istituto procedente, in codesta procedura la medesima cifra che lo stesso ricaverebbe da una non auspicata procedura di vendita in asta al **primo tentativo, ipotesi puramente scolastica.**

Vero è quella cifra gli verrebbe garantita in un arco temporale di circa 19 anni, ma è anche vero che gli viene garantita una cifra di gran lunga maggiore rispetto a quella che presumibilmente l'istituto di credito potrebbe ricavare in una vendita competitiva.

Altresì si consideri che anche il piano di ammortamento del mutuo aveva identica scadenza.

Si evidenzia nuovamente che le somme verranno incassate interamente dal creditore cessionario, seppur si è consapevoli che il credito è stato acquistato al massimo al 30% del valore del credito, quindi l'Istituto di credito, con quasi assoluta certezza può aver acquisito il credito di 160.000,00 ad un costo di 47.000,00 circa, ed oggi certamente stanno guadagnando molto su codesta cartolarizzazione, ovvero hanno più che raddoppiato il valore del credito.

Si consideri inoltre che, nel caso che oggi ci occupa, il creditore non ha neanche dovuto anticipare spese per il recupero del credito.

Agli altri creditori, stante l'incapienza dell'immobile, si intende offrire comunque rilevanti cifre. Non si deve tuttavia trascurare l'enorme responsabilità dell'istituto di credito nell'indebitamento di cui oggi si discute ex. art. 68, c.3, CCII, di talchè oggi troverebbe pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019.



Tanto precisato ogni opposizione e/o reclamo da parte dell'istituto di credito sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, risulterebbe essere inammissibile.

Numerose le sentenza in cui trova pacifica applicazione la predetta norma, ex multis il Tribunale di Bergamo, sentenza in cui, il Giudice Delegato, dott.ssa Magrì, dinanzi a delle decise e puntuali osservazioni da parte del creditore ipotecario il quale, avendo già una esecuzione in corso contro l'immobile dei coniugi, con un'asta ormai imminente, il quinto tentativo di asta, quindi una vendita dell'immobile certa ed imminente, si opponeva all'omologa di piano, contestando la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ed altresì rispetto alla durata del piano.

Il giudice designato nella ridetta procedura, dott.ssa Magrì, considerando che già nel ricorso principale, come anche avviene nel caso che oggi ci occupa, veniva evidenziata la responsabilità dei creditori nel sovraindebitamento degli istanti, [chiedeva al gestore nominato](#), che in tal senso non si era espresso nella sua relazione: *“Rilevato che, come riferito dall'OCC d.ssa RUBINI ELENA con relazione depositata in data 11/05/2023, ai sensi dall'art. 70, 6° e 7° comma, CCII 11, sussiste una opposizione alla omologazione del piano, presentata con memoria del 02/05/2023 da parte creditore Evolve SPV s.r.l. (cessionario del creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.A.), con cui contesta la convenienza della proposta in relazione alla sua posizione creditoria, dovendo attendere per sette anni somme che potrebbe riscuotere in unica soluzione nel caso di liquidazione giudiziale o esecuzione individuale;*

Richiamato, in punto di ammissibilità della opposizione, l'art. 69, 2° comma, CCII, secondo il quale: *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”;*

Richiamato altresì l'art. 68, 3° comma, CCII, secondo il quale: *“l'OCC nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.*

Considerato che l'OCC nelle sue relazioni non ha sufficientemente vagliato e analizzato la sostenibilità dei finanziamenti, e segnatamente non ha analizzato il vaglio da parte della banca



Intesa Sanpaolo S.p.A. del merito creditizio dei debitori, parametrato agli specifici indici previsti dalla legge; P.Q.M. invita il OCC d.ssa Elena Rubini ad integrare nel termine di 15 giorni la sua relazione particolareggiata con riferimento alla specifica posizione del finanziamento ipotecario concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 2005 in relazione al reddito dei debitori per come risultante dagli estratti conto contributivi (doc. n. 3 fascicolo ricorrenti), al fine di verificare se le rate risultanti dal piano di ammortamento e/o le rate effettivamente pagate dai debitori (doc. n. 8 e 9 fascicolo ricorrenti) consentivano loro di mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al loro reddito disponibile, tenendo anche conto del numero dei componenti il nucleo familiare.” In tal senso, oltre anche il decreto del Tribunale di Bergamo, divenuta poi sentenza, [\(all. 14\)](#), anche il Tribunale di Benevento [\(all. 14b\)](#). “Pertanto, nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Esiste, peraltro, una chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito in violazione del merito creditizio, di cui si trova forte espressione nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e della Insolvenza, nelle norme che non consentono all’incauto finanziatore di proporre opposizione all’omologa e, successivamente, reclamo contro l’omologa del piano (cfr. artt. 68, co. 3, e 69, co 2, C.d.C.) o dell’accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, C.d.C.), qualora i motivi dell’opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato. Spicca, sia con riferimento all’accordo che al piano, la previsione innovativa (applicabile al caso di specie) della figura del “creditore processualmente sanzionato”. Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l’omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”

Per completezza del ricorso tuttavia, ed al fine di meglio valutare l’alternativa liquidatoria rispetto all’attivo offerto al creditore ipotecario, è doveroso simulare e rappresentare all’Ill.mo Giudice, tutti i costi presumibili della procedura ex art. 76, c.2, lett e) CCII, quindi si rappresentano, in codesta sede, anche i compensi spettanti ai professionisti delegati alla vendita da considerarsi, obbligatoriamente in una alternativa liquidatoria, ovvero:



- € 8.023,52 quale compenso spettante agli scriventi difensori della parte che hanno avviato la procedura del sovraindebitamento;
- € 8.023,52 quale compenso del gestore nominato oltre IVA;
- €6.000,00 quale compenso spettante al liquidatore nonché al delegato alla vendita ed al perito di ufficio nominato per la perizia dell'immobile;
- €2.000,00 per i costi di trascrizione decreto, pubblicazione vendite e conti correnti;
- €10.000,00 a titolo di compensi professionali e spese prededucibili, ex art. 2770 doverose per avviare una procedura esecutiva, ovvero precetto e notifica, oltre ai compensi legali connessi questa fase, atto di pignoramento e spese per ispezioni ipocatastali, visure immobiliari e trascrizione pignoramento, pignoramento e contributi perizia CTU.

Certamente all'istituto di credito si sta offrendo di più di quanto essa avrebbe ricavato da una non auspicata alternativa liquidatoria.

Sulla durata del piano evidenzio infine, oltre alla circostanza che la durata del piano è identica alla durata dell'ammortamento, *repetita iuvant*, anche che sul tema della salvaguardia della prima casa, sono intervenute diverse norme, nel rispetto anche dell'orientamento Europeo che è finalizzato alla tutela delle parti deboli nel contratto.

La prima norma intervenuta a salvaguardia delle parti deboli del contratto, e soprattutto per la salvaguardia delle prime abitazioni dei consumatori, è stato il D.L. 124/2019 che prevedeva, nell' art. 41 bis, c. 1, quanto di seguito trascrivo: *“Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una societa' veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.”* Tuttavia, la rinegoziazione del mutuo era concessa a discrezione dell'istituto di credito, ed inoltre, per



sperare di accedere ad una rinegoziazione del mutuo, ci doveva essere una procedura esecutiva in corso.

È utile sottolineare che le direttive emesse dai vertici degli istituti di credito erano di rigettare ogni richiesta di rinegoziazione pervenuta in filiale, **seppur rileva evidenziare che, per i coniugi odierni istanti, non vi erano i requisiti dalla normativa richiesta per richiedere la rinegoziazione del mutuo atteso che, contro l'immobile dei ricorrenti, non era ancora pendente alcuna procedura esecutiva all'epoca dei fatti, come ancora non vi è ancora oggi.**

La medesima legge, considerando l'esito nefasto della prima, attesa la discrezionalità concessa agli istituti di credito nella concessione della rinegoziazione, veniva riproposta due anni dopo, nell'art. 40 ter del Dl 41 del 2021, e nella nuova norma veniva posto l'accento sul Giudice, ovvero la rinegoziazione richiesta agli istituti di credito, e dagli stessi rigettata, veniva poi inserita nelle richieste di omologa di piano, ed il Giudice delegato, nella procedura di sovraindebitamento, bypassando i rigetti degli Istituti di credito, concedeva con decreto, oggi con sentenza, una rinegoziazione del debito incagliato.

Nel testo di legge sopra citata, è prevista una rinegoziazione del mutuo, sino a 30 anni di durata dello stesso, in proporzione all'età dei richiedenti la rinegoziazione.

Lett. H): *“il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni né superare i 30 anni o gli ottanta anni di età del debitore”.*

Sempre in merito alla lunghezza del piano in oggi proposto, si ritiene doveroso fare un breve riepilogo della giurisprudenza che si è consolidata sul tema, nello specifico sull'omologa di un piano del consumatore ventennale, allegando, al presente ricorso, le omologhe di altri tribunali, senza tuttavia trascurare il nostro Ill.mo Tribunale di Trani⁴ che si è sempre dimostrato di profonda sensibilità e preparazione sul tema del sovraindebitamento e di ristrutturazione del debito dei consumatori anche in caso di piani di ristrutturazione del debito oggi, piano del consumatore ieri, particolarmente lunghi.

Tribunale di Napoli⁵: *“Parte della giurisprudenza ha ritenuto cioè che vi fosse nella disciplina della crisi da sovraindebitamento un limite implicito di durata massima della procedura. La*

⁴ http://www.tribunaletrani.it/allegatinews/A_20791.pdf

⁵ <https://www.tribunale.napoli.giustizia.it/news.aspx?id=25309>



giurisprudenza di legittimità ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, ha rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”. Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. Posto che la durata del piano proposto non può di per sé rappresentare un limite alla omologabilità del piano, occorre a questo punto vagliarne sotto altri aspetti la convenienza⁶. La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.”⁷

Inoltre la Cassazione, con l’ord. n. 27544 del 28 ottobre 2019, sempre sul tema della lunghezza del piano, ha precisato che: “E’ noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell’istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d’impresa, salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. artt. 67, comma 5, e 75, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, peraltro non ancora vigente). Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via

⁶ http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A_32186.pdf

⁷ http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A_32186.pdf



interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Questa giurisprudenza, pertanto, onde evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l'intero sistema economico, ha introdotto, a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa (ossia la qualificazione del ricorrente come consumatore; la "meritevolezza" del debitore ad accedere alla procedura;... Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.”.

Sempre sulla lunghezza di piano, ricordo inoltre che l'III.mo Tribunale di Trani, già si è espresso a favore, omologando addirittura un piano della durata pari a 27 anni ([all. 16. Sentenza allegata](#))

Senza considerare inoltre che comunque il mutuo era stato sottoscritto per la durata complessiva di anni trenta; quindi, sarebbe terminato comunque nel 2042, come dimostra l'allegata documentazione ([all. Piano di ammortamento mutuo](#))

Nel caso de qua, inoltre, la meritevolezza dei ricorrenti non può essere messa in discussione atteso che non è dipesa dalla loro volontà l'interruzione del pagamento delle rate del mutuo, bensì da fattori esogeni alla loro volontà, nello specifico determinata dalla perdita del lavoro da parte del padre famiglia.

Oltre l'immobile, i coniugi sono proprietari inoltre dell'autovettura Peugeot 3008, immatricolata il 2011 ([all. 17 Carta di circolazione](#)), acquistata alla corrispondente somma pari ad euro 3.500,00 ([all. 18 Bonifico per acquisto auto](#)) automobile ed oggi ha un valore di circa 2.000,00 come dimostrano le vendite trovate on line delle autovetture come quella **libero mercato.**

Possiedono inoltre un vecchio motociclo, una vespa nello specifico, prossima alla rottamazione ([all. 19 carta circolazione vespa](#)).



In una vendita competitiva certamente non sarebbe conveniente la vendita delle vetture innanzi menzionate considerando tutti i costi collegati alle vendite competitive, ed il poco mercato che registrano le vendite mobiliari sul Tribunale di Trani.

Si ritiene dunque che il piano sia molto più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non esistono atti impugnati dai creditori.

L'unica procedura pendente è quella mobiliare, di pignoramento del terzo, procedura che i coniugi, accedendo a codesta procedura, chiedono possa essere sospesa ex art. 70 c. 4 e le somme accantonate dal datore di lavoro si chiede possano essere acquisite in codesta procedura e messe a disposizione del creditore fondiario.

In conclusione, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del CCII, gli odierni istanti, con l'assistenza del sottoscritto avvocato, hanno predisposto la Proposta di ristrutturazione del debito ex art. 67 CCII, e con l'ausilio del professionista nominato Avv. Maria Olimpia d'Amore, quale professionista nominato come Gestore e Compositore della Crisi da Sovraidebitamento, che ha redatto e sottoscritto la Relazione particolareggiata, di Attestazione sulla Fattibilità del Piano prescritta dall'art. 68, CCII, e per l'effetto

CHIEDONO

All'Ill.mo Giudice che verrà delegato:

1. di disporre, ex art. 70 CCII, con decreto, la pubblicazione della presente proposta, e che disponga inoltre che ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
2. **Sospendere**, ex art. 70, c.4, CCII, il pignoramento presso terzi avviato da Marathon, RGE 934/2024 importo già accantonato dall'azienda € 810,00 con citazione 23/05/2025;
3. **Ordinare** la riconsegna delle somme accantonate dal datore di lavoro al sig. di Genaro Lorenzo;



4. **dichiarare non opponibile** l'auspicata sentenza di omologa del piano al creditore fondiario Andor, cessionario del credito ISP, che ha colposamente determinato il sovraindebitamento degli istanti **ex art. 69 c. 2 ex D.L. 14/2019** ed altresì anche a tutti i creditori che al primo sono seguiti per identico motivo.

Allegati:

1. CONFERIMENTO INCARICO;
2. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MARATONA;
3. CERTIFICATO ENZA FAMIGLIA;
4. ESTRATTO CONTO CONTRIBUTO;
5. ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO;
6. COMPRAVENDITA MUTUO;
7. ACCOLLO MUTUO;
8. RICOSTRUZIONE CONTABILE MUTUO;
9. CONTRATTO AGOS;
10. RATE PAGATE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE;
11. BUSTE PAGA DI PDF;
12. ASSEGNO UNICO FIGLIE;
13. BUSTE PAGA E CONTRATTO LAVORO .PDF;
14. DICHIARAZIONE DEL TERZO PDF;
15. PERIZIA DI STIMA IMMOBILE;
16. SENTENZA TRIBUNALE TRANI;
17. CARTA DI CIRCOLAZIONE AUTO;
18. BONIFICO PER ACQUISTO AUTO;
19. CARTA CIRCOLAZIONE AUTOMOBILE PEUGEOT E PIAGGIO.PDF;
20. DICHIARAZIONE REDDITI 2012;
21. SENTENZA OMOLOGA TRANI 24 ANNI;
22. MUTUO PIANO AMMORTAMENTO;
23. SENTENZA TRIBUNALE DI TRANI;
24. ACQUISTO AUTO BONIFICO;
25. MISSIVA IFIS;



- 26. CASSETTO FISCALE AGENZIA ENTRATE;
- 27. DICHIARAZIONE ULTIMI TRE ANNI;
- 28. ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI 17 ANNI;
- 29. SPESE FAMILIARI;
- 30. COMPENSO AVVOCATO.

Trani, data del deposito.

Avv. Filomena Baldino



avv. Maria Olimpia d'Amore
Corso Italia n. 15
76125 TRANI
Tel. 0883.481505
Pec mariaolimpia.damore@pec.ordineavvocatitrani.it

Relazione del Gestore della Crisi

Sul Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Ex artt. 67-68 CCII

fc

**Procedimento n. 18/23
OCC Segretariato Sociale
Cittadino Indifeso "Oltre i Debiti"
Canosa di Puglia**

Gestore della Crisi: Avv. Maria Olimpia d'Amore



La sottoscritta avv. Maria Olimpia d'Amore, con studio in Trani al C.so Italia n. 15, del
Foro di Trani, pec. mariaolimpia.damore@pec.ordineavvocatitrani.it

Premesso

-che, in data 20.12.2023, veniva nominata Gestore della Crisi dall'Organismo di
Composizione della crisi da sovraindebitamento Segretariato Sociale Cittadino
Indifeso "Oltre i Debiti" di Canosa di Puglia (doc. 1) in relazione all'istanza depositata
dai sigg.ri:

il

i

entrambi residenti in Trani alla via Vecchia Trani-Corato n. 34 (doc. 2- 3)

-che in data 22.12.2023 la scrivente ha accettato l'incarico,

Verificato

-che gli istanti risultano versare in stato di sovraindebitamento come previsto dalla
normativa vigente in quanto si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* e va inquadrato nella definizione di
consumatore, ossia *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta"*;

- che la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre
la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal CCII che nella presente fattispecie
si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

-che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle



procedure di ristrutturazione del debito ex art 69 CCII;

- che gli istanti non sono stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

-che gli istanti si sono impegnati personalmente, con l'assistenza del loro advisor, avv. Filomena Baldino, a fornire il supporto e la collaborazione necessari alla sottoscritta per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale,

Tutto ciò premesso e verificato, deposita:

ATTESTAZIONE del PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I. in vigore, così strutturata:

- 1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza dei professionisti nominati
- 2 Analisi del Piano di ristrutturazione del debito predisposto dall'Istante
- 3 Attività del Gestore della Crisi: consultazione banche dati
- 4 Competenza territoriale
- 5 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I inerente al caso specifico
- 6 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e) del C.C.I.I.
- 7 Verifica del sovraindebitamento e dell'elenco dei creditori
- 8 Attivo immobilizzato e patrimonio disponibile - situazione reddituale dei ricorrenti
- 9 Sintesi della proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti
- 10 Durata del Piano
- 11 Cause di indebitamento – diligenza nell'assumere le decisioni- merito creditizio
- 12 Ragioni dell'incapacità ad adempiere
- 13 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni, atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti



14 Sulla proposta e sulla fattibilità e sostenibilità del Piano

15 Convenienza rispetto alla liquidazione

16 Conclusioni e attestazioni

1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza dei professionisti nominati

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta:

a) di essere in possesso dei requisiti per la nomina a gestore della crisi da sovraindebitamento nel rispetto del regolamento dell'OCC Segretariato Sociale Cittadino Indifeso "Oltre i Debiti" di Canosa di Puglia e come già autocertificato con la sottoscrizione del conferimento dell'incarico;

b) di non essere in condizioni di incompatibilità e/o in situazione di conflitto di interesse per l'espletamento dell'incarico rispetto all'OCC di Canosa di Puglia, al ricorrente e ai suoi creditori;

c) di non avere mai ricevuto alcun incarico professionale per conto del ricorrente e dei suoi creditori, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale;

d) di non essere parente o affine entro il quarto grado del ricorrente e/o dei componenti del suo nucleo familiare.

2 Analisi del Piano di ristrutturazione del debito del Consumatore predisposto dall'Istante

I debitori istanti, sig. _____, come innanzi generalizzati, con l'ausilio del suo advisor, avv. Filomena Baldino, hanno predisposto una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che a fronte dell'ammontare complessivo dei debiti determinato sulla scorta di quanto indicato nella domanda e della documentazione acquisita dalla scrivente, è pari ad € 186.182,04 a cui vanno a sommarsi gli importi di € 8.610,00 (comprensivi di Iva) in prededuzione al 100% a saldo del compenso dovuto all'OCC (doc. 4) e di € 8.023,60 (comprensivi di rimborso spese ed oneri fiscali e



previdenziali) in privilegio ex art 2751 bis cc per compenso dell'advisor che ha assistito il sovraindebitato nella formulazione della proposta (doc. 5) .

A fronte di tale massa debitoria, il piano prevede la messa disposizione del ceto creditorio della somma di € 125.810,00 di cui € 810,00 rivenienti dall'accontamento del quinto dello stipendio in forza dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da Marathon di cui meglio si dirà in seguito ed € 125.000,00 in rate mensili consecutive da € 500,00 ciascuna per anni 19 e mesi 3 , con decorrenza dall'auspicata sentenza di omologa del Piano.

3. Attività del Gestore della Crisi: consultazione banche dati

Al fine di espletare l'incarico di Gestore della crisi ricevuto, la sottoscritta ha convocato l'Istante e il suo advisor presso il suo studio professionale.

Durante il primo incontro tenutosi in data 2.9.2024 (doc. 6), il debitore ha dichiarato di essersi trovato in difficoltà finanziarie a causa della perdita del lavoro nel 2016, successivamente alla data di stipula del mutuo con il Banco di Napoli spa nel 2012, contratto per l'acquisto della casa di abitazione.

La sottoscritta preliminarmente ha:

- 1)ha effettuato la prescritta comunicazione di nomina a Gestore della Crisi agli Enti Fiscali e locali : Ag. Entrate, Ag. Entrate e Riscossioni, Provincia BAT, Regione Puglia, Comune di Trami, richiedendo la certificazione dei crediti tributari (doc. 7) e richiesto ai creditori privati l'attualizzazione dei debiti in capo agli odierni Istanti (7 bis) ;
- 2) ha preso atto della documentazione probatoria del credito di ciascun creditore;
- 3) ha effettuato le verifiche finalizzate all'esatta quantificazione dei crediti vantati dai creditori pubblici e privati.

In particolare

L'Agenzia della Entrate non ha riscontrato la richiesta.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha trasmesso gli estratti dei ruoli relativi ai due istanti



e le dichiarazioni di credito che ammontano rispettivamente ad € 2.947,61 per il sig. di
520,18 per la

Con riferimento alla posizione _____ sso è stato ammesso
dall'Ente alla rateizzazione della debitoria per il periodo 2018/2023 e ha versato, dal mese di
dicembre 2023 al mese di ottobre 2024, la somma di € 642,20, come da piano di rientro,
rimanendo così debitore per l'importo di € 2.283,42 (di cui € 1.547,64 in privilegio mobiliare
ed € 735,78 in chirografo doc. 8 bis) .

L'Ufficio Tributi del Comune di Trani ha comunicato l'importo del suo credito per TARI
relativo agli anni dal 2019 al 2023 per € 2.099,72 (doc. 9).

La Regione Puglia ha comunicato il proprio credito per bolli auto non versati pari ad €
633,83 (doc. 10).

Hanno riscontrato la richiesta di attualizzazione del credito:

Andor SPV srl,/INTRUM cessionaria del credito ipotecario riveniente dal mutuo contratto
per l'acquisto della casa di abitazione originariamente vantato da Banco di Napoli spa;
Marathon SPV srl cessionaria del credito originariamente vantato da Agos spa (doc. 10
bis);

Il debitore ha consegnato le comunicazioni ricevute da parte dei soggetti creditori che non
hanno riscontrato le istanze formulate dalla scrivente ossia Credit Factor (cessionaria del
credito originariamente vantato da Findomestic e IFIS NPL INVESTING cessionaria del
credito chirografario originariamente vantato da INTESA SAN PAOLO (doc. 10 ter).

4) Con riferimento ai rapporti finanziari ha fatto accesso alle seguenti banche dati:

- 1) Agenzia delle Entrate;
- 2) archivio Centrale Rischi;
- 3) CRIF.

Dalle informazioni fornite dalla CRIF e dalla CR (doc. 11/11bis- 12/12 bis) risultano
segnalazioni coerenti con la situazione debitoria prospettata dall'Istante.



L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso l'elenco dei rapporti finanziari in capo ai ricorrenti (doc. 13 -14).

5) La scrivente ha verificato l'assenza di protesti a carico de
attraverso una visura presso la CCIAA di Bari (doc.15).

L'esame delle informazioni acquisite dalla scrivente e della documentazione prodotta dal
ricorrente, quindi, ha consentito di verificare la completezza e l'attendibilità della situazione
patrimoniale, finanziaria e debitoria dallo stesso rappresentata.

4 Competenza territoriale OCC e Tribunale di Trani

Dalla documentazione prodotta risulta che i ricorrenti risiedono nel Comune di Trani sicchè
sussiste la competenza del Tribunale di Trani a deliberare sulla proposta del piano di
ristrutturazione dei debiti proposto.

5 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I. inerente al caso specifico

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano predisposto dai ricorrenti
secondo l'istituto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dall'art. 67
CCII.

Sul punto va detto che il legislatore, all'art 2 lett e) del CCII, ha fornito una definizione
precisa di consumatore individuandolo nella *“persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta,
anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI
del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*

Tanto ricorre nel caso in esame atteso che gli Istanti non hanno mai svolto attività
imprenditoriale come emerge dalla documentazione in atti e che la debitoria dallo stesso
contratta è riconducibile ai bisogni del nucleo familiare.

Tali circostanze portano, quindi, a qualificare i ricorrenti come “consumatori” e, in quanto
tali, la procedura maggiormente rispondente alla esigenza di ripianare la loro situazione
economico- finanziaria risulta essere quella del piano di ristrutturazione dei debiti trattandosi



di un istituto che consente al debitore di stralciare una quota del proprio debito e al contempo di condurre una esistenza dignitosa.

6 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e) del C.C.I.I.

Il sig. _____ nato a _____ il _____/_____/_____,
la sig.ra _____ nata a _____ il _____/_____/_____,

entrambi residenti in Trani alla via Vecchia Trani – Corato n. 34

Gli istanti sono coniugati in regime patrimoniale di comunione legale dei beni.

Dalla loro unione sono nate due figlie:

di cui:

_____ da _____, nata a _____ il _____/_____/_____,
ar epoca da maggio 2022, è dipendente presso l'Amiu di Trani (doc. 17) ed è assunto con contratto a tempo indeterminato.

La s _____, nata a _____ il _____/_____/_____,
to, è disoccupata, come risulta dall' estratto previdenziale INPS (doc. 18) .

Per il sostentamento del nucleo familiare i ricorrenti necessitano di € 1.075,00 mensili come da tabella che segue:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Energia elettrica, gas, AQP	1.800	150
Bolli veicoli	300	25
spese telefoniche	300	25
spese per carburanti	1.500	125
assicurazione auto	396	33
spese per alimenti	7.404	617
Spese varie ed eventuali	1.200	100
TOTALE	12.900,00	1.075,00

7 Verifica del sovraindebitamento e dell'elenco dei creditori di entrambi gli

Sulla scorta della documentazione prodotta dagli Istanti e dalle informazioni acquisite dalla sottoscritta, nonché delle comunicazioni dei creditori, la posizione debitoria degli stessi



risulta la seguente:

Debitoria

CREDITORE	Credito vantato	Note	Natura del credito
ANDOR/INTRUM (già Intesa San Paolo) in comune	€ 163.184,99	Mutuo fondiario	Privilegiato/ipot.
AER di	€ 2.947,61	Di cui € 2.211,83 in privilegio, € 735,78 in chirografo	Privilegiato e chir.
AER	€ 520,18	Di cui € 383,82 in priv. 20 grado ex art 2752 cc ed € 136,36 in chirografo	Privilegiato e chirografario
Comune di Trani	€ 2.099,73	Priv. Ex art 2752 cc	privilegiato
Regione Puglia bolli auto in comune	€ 633,83	Privilegiato ex artt. 2758, 2749, 2778 c.c.	Privilegiato
Credit Factor (ex IFIS NPL Investing cessionaria Findomestic)	€ 735,45		chirografario
Marathon (cessionaria Agos)	€ 4.060,25		chirografario
Ifis NPL Investing già Intesa	€ 12.000,00		chirografario
TOTALE	€ 186.182,04		

Ai debiti sopra elencati vanno sommati:

In prededuzione al 100%

il saldo del compenso spettante all'OCC calcolato ex D.M. 202/2014 per € 8.610,00

comprensivo di IVA al 22% al netto degli acconti già versati sino al momento del deposito del ricorso, il compenso dell'advisor che ha assistito i ricorrenti pari ad € 8.023,60 (comprensivi di rimborso spese ed oneri) , giusta preventivo sottoscritto, in privilegio ex art 2751 bis cc.

8 Attivo immobilizzato e patrimonio disponibile - situazione reddituale dei ricorrenti

Come dichiarato dal _____ risulta dalla documentazione fornita (contratto assunzione, buste paga, estratto conto contributivo), egli, oggi, è assunto a tempo indeterminato presso l'Amiu di Trani, con la qualifica di operaio-netturbino.

Percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.200,00/1.300,00, oltre la tredicesima e la quattordicesima (doc. 19 buste paga maggio/giugno 24).



Inoltre la coppia percepisce dall'INPS l'assegno Unico per i figli minorenni pari ad € 400,00 mensili (doc. 20).

Come innanzi detto, _____, soccupata come emerge dall'estratto previdenziale

Di seguito si riporta la situazione reddituale di _____ civile dalle dichiarazioni dello stesso relative agli anni 2021 per l'anno 2020 e 2023 per l'anno 2022, con la precisazione che, come si evince dal suo estratto previdenziale (doc. 21), l'istante non ha prestato alcuna attività lavorativa nel periodo intercorrente tra il 13.9.2020 ed il 1.5.2022 e non ha, quindi, presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.

€ 4.656,21 per l'anno 2020;

€ 10.936,21 per l'anno 2022 (doc. 22).

Attivo immobiliare

Come da visura catastale, documentazione estrapolata dalla banca dati dell' Agenzia delle Entrate e atto di compravendita (doc. 23 – 23 bis), gli Istanti sono proprietari in comune ed indiviso della casa di abitazione in Trani alla via Vecchia Trani- Corato (distinto in catasto dei fabbricati del Comune di Trani al fg. 40, p.lla 1281 sub 2).

In particolare tale immobile è stato acquistato con atto per notar dott.ssa Maria Teresa Guerra del 25.7.2012 e su di esso grava ipoteca posta a garanzia del mutuo contratto dall'impresa Sanguedolce Michele che ebbe a realizzare il complesso edilizio di cui fa parte il cespite sopra descritto, mutuo in seguito frazionato tra gli acquirenti delle varie unità immobiliari (doc. 24).

Tale immobile, come innanzi detto, costituisce l'abitazione principale degli istanti e della loro famiglia .

Il valore di detto immobile, così come riportato nella relazione di stima a firma del geom. Domenico Ferrante, è di € 144.000,00 (doc. 25)).

ATTIVO mobiliare



Il [redacted] catario dei beni mobili registrati di seguito indicati, come da lui stesso dichiarato (doc. 26):

Auto Peugeot 3008 immatricolata nel 2011 valore € 3.500,00

Vespa Piaggio immatricolata nel 2000 valore € 150,00.

Il [redacted] proprietaria di alcun bene mobile registrato come dalla stessa dichiarato (doc. 27).

CONTO CORRENTE

Come innanzi detto il [redacted] a quale confluisce mensilmente il suo stipendio (doc. 28).

[redacted] are della Carta Poste Pay e [redacted]

Redditi/attivo componenti del nucleo familiare

Come innanzi detto il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dalle figlie minorenni.

Il reddito della famiglia è rappresentato dallo stipendio percepito dal [redacted]

La documentazione esaminata permette di evidenziare la manifesta incapacità dei ricorrenti a far fronte alla propria situazione debitoria senza mettere a repentaglio i mezzi di sussistenza del loro nucleo familiare.

Considerate le spese necessarie al sostentamento della famiglia e l'ammontare dell'assegno unico percepito mensilmente, la capacità di risparmio dei coniugi pari ad € 500,00 mensili per tredici mensilità.

9. Sintesi della proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti

Con il Piano proposto (integrato e modificato anche a seguito dell'invio delle precisazioni dei crediti da parte dei creditori), gli odierni Istanti a fronte di una debitoria pari ad € 186.182,04 oltre il saldo delle spettanze dell'OCC per € 8.610,00 ed il compenso dell'advisor per € 8.023,60 , e così complessivi € 202.815.64, mette a disposizione € 125.810,00 da erogare quanto ad € 125.000,00 in diciannove anni e tre mesi mediante 11 rate



Come meglio verrà rappresentato in seguito, l'importo attribuito al creditore ipotecario è pari al potenziale integrale ricavato in una eventuale vendita coattiva dello stesso.

Inoltre il Piano proposto viene garantito da terzi.

Infatti il sottoscritto, nato a [redacted] residente alla via Paolo Borsellino n. 65, fratello della Istante, con atto del 18.9.2024, ha dichiarato di essere disponibile a garantire la sostenibilità del piano per tutta la durata dello stesso (doc. 30).

Contestualmente ha precisato di essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato presso l'Ufficio Provinciale di Piacenza, con retribuzione mensile di € 1.400/1.500,00 circa, come da contratto e buste paga consegnati (doc. 31) e di non sostenere spese di mutuo e/o affitto casa, vivendo in seno alla famiglia di origine come risulta dalla stato di famiglia (doc. 32).

Pertanto, gli odierni Istanti propongono quanto di seguito indicato:

crediti prededucibili

- 1) pagamento integrale del saldo del compenso in favore dell'OCC Cittadino Indifeso in breve
“Oltre i debiti” detratti gli acconti già versati comprensivo di oneri fiscali

€ 8.610,00;



2) **creditore ipotecario**

pagamento in favore di ANDOR spv 66% del credito originario assistito da ipoteca

€ 108.000,00

crediti con privilegio mobiliare

- 3) pagamento in favore dell'advisor, avv. Filomena Baldino del 75 % dell'importo originario a titolo di compenso comprensivo di oneri fiscali e previdenziali

€ 6.017,25

- 4) pagamento in favore di Ag. Delle Entrate-Riscossioni del 30% dell'importo originario

€ 464,29

- 5) pagamento in favore di Ag. Delle Entrate-Riscossioni del 30% dell'importo originario

(1

€ 115,15

- 6) Pagamento in favore di Comune di Trani del 30% dell'importo originario

€ 629,92

- 7) pagamento in favore di Regione Puglia del 30% dell'importo originario

€ 190,15

crediti chirografari

La somma residua di € 1.783,24 verrà distribuita tra i creditori chirografari nella percentuale del 10% e quindi :

- 8) pagamento in favore AER (1

€ 73,58

- 9) pagamento in favore AER

€ 13,64

- 10) Marathon



€ 406,03

11) IFIS (cessionaria credito ISP)

€ 1.200,00

12) Credit Factor (cessionaria credito Findomestic)

€ 73,55

Il tutto come riportato nel Piano di ristrutturazione dei debiti proposto rilevando:

- Che, come già detto, l'importo attribuito al creditore ipotecario, per quanto si dirà appresso, è pari al potenziale ricavato di una vendita coattiva dell'immobile di proprietà degli Istanti;
- che, come innanzi detto, l'importo ammesso da AER alla rateizzazione della debitoria per il periodo 2018/2023 e ha versato, dal mese di dicembre 2023 al mese di ottobre 2024, la somma di € 642,20, con conseguente riduzione dell'importo precisato dal medesimo Ente con la dichiarazione di credito inviata (cit. docc. 8 e 8 bis).

10 Durata del Piano

Il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai c

durata complessiva di anni 19 anni e mesi 3 a partire dalla data di omologa

In ordine alla durata del Piano si fa presente che la stessa si attesta sostanzialmente su quella del mutuo erogato da Banca di Napoli spa di cui all'atto per notar Maria Teresa Guerra innanzi richiamato, che, come emerge dal piano di ammortamento, si sarebbe estinto nell'agosto 2042.

Tanto facendo rilevare che la giurisprudenza del Tribunale di Trani è anch'essa orientata per le omologhe di Piani di ristrutturazione dei debiti del Consumatore di media/lunga durata ove vengano ravvisati gli idonei presupposti di convenienza.

Sul punto, nel caso di specie, non può non evidenziarsi che, nel caso di specie, il creditore ipotecario, per tutto l'arco temporale della procedura, conserverebbe l'iscrizione ipotecaria mantenendo integra la garanzia del suo credito e la garanzia prestata da terzi ai fini della sostenibilità della piano



11 Cause di indebitamento – diligenza nell’assumere le decisioni- merito creditizio

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del Piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dalla sottoscritta, ha permesso di individuare le cause e le circostanze dell'indebitamento in cui, oggi, versano gli odierni debitori.

Le ragioni del sovraindebitamento sono principalmente legate alla perdita del lavoro del sig.

...6, circostanza , questa, che non gli ha consentito, unitamente alla moglie, di assolvere alle obbligazioni assunte.

Ed invero, il coniugi di _____ 2012 decisero di acquistare la casa di _____ abitazione , accollandosi la parte di mutuo contratto dall'impresa costruttrice dell'immobile _____ in cui si sarebbe trasferito, con la sua famiglia nel 2014.

Come emerge dall'estratto conto previdenziale, _____, l 2001, ha sempre svolto lavoro dipendente.

Successivamente al perfezionamento delle operazioni di mutuo, il ricorrente, nel 2014, al fine di sostenere le spese per l'arredamento della abitazione e del trasloco, richiese ed ottenne un finanziamento da Agos Ducato e una carta revolving da Findomestic .

Nel 2016 purtroppo _____ il posto di lavoro e per tre anni ha percepito la Naspi.

Con tale contributo e con l'aiuto delle famiglie di origine gli odierni ricorrenti fino al 2018 hanno cercato di far fronte alle obbligazioni assunte, in particolare al pagamento della rata del mutuo.

Successivamente emerge dall'estratto previdenziale sopra citato, ha svolto lavori saltuari che, però, anche in considerazione delle crescenti necessità connesse alla formazione delle due figlie minorenni, non gli hanno procurato entrate tali da poter evitare la crisi patrimoniale in cui egli oggi versa.

Nel 2024 gli è stato notificato il pignoramento presso terzi da parte di Marathon (cessionaria del finanziamento Agos) e pende procedura R.G. n. 934/24 presso il Tribunale di Trani la cui



udienza per l'assegnazione delle somme è fissata per il 23.5.2025.

Come innanzi detto, le passività dell'istante sono composte prevalentemente da debiti nei confronti di finanziarie, oltre che dal mutuo ipotecario/fondario.

Nell'anno 2012, data dell'assunzione del mutuo, il sottoscritto era lavoratore dipendente e, come emerge dalla dichiarazione fiscale di quell'anno, poteva contare su un reddito di circa € 20.000,00 annui derivante da entrata certa che gli consentiva di far fronte al pagamento delle rate con regolarità (doc. 33), sebbene, per quanto diremo di seguito, l'Istituto finanziatore non abbia, all'epoca dell'erogazione, effettuato corrette valutazioni circa la sussistenza – o meno – del merito creditizio in capo agli odierni Istanti.

Ed infatti i ricorrenti, per diversi anni, hanno regolarmente eseguito i pagamenti delle rate del mutuo. Pare evidente, quindi che la crisi patrimoniale sia stata causata dalla perdita del lavoro nell'anno 2016 e al ricorso a diversi finanziamenti divenuti via via necessari per sostenere le aumentate esigenze della famiglia precipuamente connesse alla crescita e alla formazione della prole.

Tali circostanze hanno inevitabilmente traghettato i ricorrenti nell'attuale stato di sovraindebitamento.

Tuttavia, anche ai fini di ogni valutazione circa la meritevolezza dei ricorrenti va ribadito che gli stessi, con l'aiuto delle famiglie di origine, hanno saldato le rate del mutuo fino a quando hanno potuto; e tanto anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro da

A tanto si aggiunga poi che nei confronti degli Istanti come sopra detto non risultano protesti, ovvero segnalazioni dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario.

Tanto rappresentato, si rileva che la valutazione in merito alla diligenza del consumatore nell'assumere obbligazioni va effettuata anche in relazione ai comportamenti assunti dai soggetti finanziatori.

Per legge, la diligenza del consumatore ad assumere le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va coordinata con l'obbligo del soggetto finanziatore di valutare il merito



creditizio del richiedente anche attraverso la consultazione delle varie banche dati pertinenti; e ciò allo scopo di porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.

L'art. 68 del dlgs n. 14/2019, infatti, prevede di indicare *“se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore...”*.

Nel caso di specie, al fine di valutare il merito creditizio, va preliminarmente evidenziato che nel 2012, anno in cui i ricorrenti hanno contratto il mutuo con tasso variabile per l'acquisto della casa di abitazione, il reddito netto annuo componente della famiglia a svolgere attività lavorativa) era pari ad € 17.447,00, e, quindi , ad € 1.342,00 circa per tredici mensilità.

Orbene, in considerazione della rata mensile del mutuo ipotecario pari a circa € 600,00, delle spese necessarie al mantenimento di una famiglia composta da quattro persone pari a circa € 1.000,00, va da sé che *in primis* il Banco di Napoli spa, in occasione del frazionamento del mutuo originariamente erogato all'impresa costruttrice dell'immobile acquistato dagli odierni Istanti, non ha tenuto conto dell'assenza del merito creditizio dei coniugi così contribuendo allo stato di sovraindebitamento in cui gli stessi oggi versano, il tutto come da tabella di seguito riportata.



Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"		
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.342,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2012	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 464,75
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	4	
(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)		
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		2,96
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)		
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45159)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.375,66
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		€ 680,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C)	-€ 713,66
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 713,66
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-€ 184.969,32
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data		€ 40.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.		

Le medesime considerazioni dovranno valere, quindi, per gli altri istituti Findomestic spa e Agos che successivamente al Banco di Napoli spa hanno accordato gli ulteriori finanziamenti.

12 Ragioni dell'incapacità ad adempiere

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie dei ricorrenti.

Dall'esame degli estratti conto riferiti agli ultimi mesi non risultano sostenute spese



eccedenti le normali esigenze di vita quotidiana.

La scrivente sottolinea che in relazione alle cause del sovraindebitamento non risulta riscontrabile una condotta caratterizzata da colpa grave, mala fede o frode.

13. Atti dispositivi e atti impugnati dai creditori

Negli ultimi 5 anni non risultano atti dispositivi di beni immobili (doc. 34).

Dall'istruttoria effettuata, la scrivente non ha rilevato l'esistenza di atti effettuati dal debitore e impugnati dai creditori.

14. Sulla Proposta e sulla fattibilità e sostenibilità del Piano

Il Piano proposto dai con: _____ tiene conto, oltre che dell'importo di € 810,00 accantonato a seguito di esecuzione presso terzi, della somma disponibile di € 500,00 per i mesi da gennaio a novembre e per il mese di dicembre (allorché percepisce la tredicesima) di € 1.000,00 e prevede il pagamento dei creditori nell'arco temporale di 19 anni e 3 mesi.

Gli Istanti, a sostegno della proposta contenuta nel Piano, propongono un credito liquido ed esigibile riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio erogato dall'azienda AMIU derivante da rapporto di lavoro a tempo indeterminato con addebito del relativo importo sul proprio conto corrente personale, garantito da soggetto terzo anch'esso assunto a tempo indeterminato con stipendio fisso.

Va evidenziato, altresì, che la sostenibilità del Piano deve passare, comunque, attraverso: la preliminare estinzione/sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 934/24 che allo stato comporta mensilmente la detrazione dello stipendio della somma di € 267,00 circa e la messa a disposizione della procedura degli importi accantonati.

15. Convenienza Rispetto All'alternativa Liquidatoria

La proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti esaminata presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.



Appare, quindi, necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria degli immobili di proprietà dal debitore al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, anche nell'interesse dei creditori.

E' noto che la finalità della legge è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter superare la loro crisi con un equilibrato sacrificio del ceto creditorio.

Tanto allo scopo di ricollocare il debitore nell'ambito dell'economia palese, senza il rischio che possa cadere nelle maglie dell'usura, cercando, altresì, di conservare la proprietà dei beni immobili essenziali quali la casa di abitazione.

Ciò detto, nel caso di specie, un primo aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile di € 500,00 che, a fronte di un reddito mensile di circa € 1.200/1.300,00, gli Istanti destineranno al ceto creditorio con la garanzia di terzo.

Non può non considerarsi, poi, che il ricavato derivante dalla vendita coattiva dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sarebbe verosimilmente inferiore rispetto alla somma messa a disposizione della presente procedura.

Infatti, come emerge dalla stima redatta dal geom. Domenico Ferrante, stima che richiama gli indici OMI, il valore del cespite di proprietà dell'istante ubicato in Trani è di € 144.000,00.

Orbene, in base all'esperienza della scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con un aggiudicazione quantomeno al secondo esperimento di vendita al prezzo indicato all'offerta minima e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita compiuto.

Nel caso di specie se il valore dell'immobile è di € 144.000,00, ipotizzando verosimilmente una aggiudicazione del bene in base all'offerta minima del primo esperimento al prezzo di € 108.000,00 e considerando le spese di procedura che ammonterebbero a circa € 8.000,00/9.000,00 appare evidente che non si riuscirebbe a soddisfare tutti i creditori e che la



somma che si ricaverebbe sarebbe inferiore a quella messa a disposizione con il Piano proposto dai ricorrenti pari ad € 125.810,00

Ove l'esperimento andasse deserto, si dovrebbero esperire ulteriori tentativi di vendita con prezzo ulteriormente ribassato e con aggravio di costi a carico del creditore pignorante.

In conclusione, tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, una vendita all'asta delle unità immobiliari site in Trani non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare tutti i creditori, ipotecari e non; e tanto considerando che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporterebbe spese certe nonché tempi e valori incerti per il realizzo, non liberando comunque il consumatore /debitore dai propri obblighi nel caso di incapacienza del ricavato.

Nel caso in esame, quindi, si può ragionevolmente desumere che la somma di € 125.810,00 messa a disposizione dai coniug _____ favore dei creditori è maggiore rispetto a quella agli stessi spettante nella ipotesi liquidatoria.

Il notevole sforzo economico è motivato dalla ferma volontà dei ricorrenti, con la garanzia prestata dal fratello della _____, pianare la posizione debitoria e giustificerebbe analogo sacrificio delle pretese creditorie nel rispetto delle finalità della Legge in vigore.

15. Conclusioni e attestazioni

Ai sensi dell'art 68 del C.C.I.I. la sottoscritta rassegna le seguenti conclusioni.

A. *Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*

Gli eventi che hanno determinato la crisi sono stati motivati e comprovati in maniera attendibile e sono stati descritti nel paragrafo 12 di questo documento.

B. *Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni*

Le ragioni sono state descritte nel paragrafo 13 e consistono sostanzialmente alla scarsità delle risorse finanziarie dei ricorrenti.



**C. La Valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal
ricorrente consumatore a corredo della domanda**

La finalità dell'incarico conferito alla sottoscritta nominata Gestore della Crisi dall'OCC di Canosa di Puglia di redigere una relazione ai sensi dell'art. 68, co. 2, è quella di indicare le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, di indicare le ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, di indicare i presumibili costi della procedura e di valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La sottoscritta ha verificato la qualificazione dei ricorrenti, la complessiva situazione debitoria e la consistenza patrimoniale e reddituale degli stessi, acquisendo tutta la documentazione descritta al paragrafo 3 della presente relazione e allegata alla stessa.

La sottoscritta ,

ritenuto

- che i ricorrenti hanno sempre fornito la massima collaborazione possibile integrando la documentazione mancante in sede di istanza di nomina del gestore,
- che la documentazione allegata alla domanda e i relativi dati esposti trovano sostanziale corrispondenza con i dati risultanti dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati e la circolarizzazione ai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni costituenti l'attivo patrimoniale risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;

ATTESTA

la completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, co.2, lett. C

D. I costi della procedura



Il sottoscritto gestore,

ATTESTA

che i costi della procedura – in prededuzione – indicati nel piano di ristrutturazione sono complessivamente di € 8.610,00 rappresentato dal saldo del compenso spettante all'OCC. Si precisa che i costi inerenti il pagamento del contributo unificato e dei diritti per il deposito del ricorso stimati in complessivi € 125,00 e le spese di registrazione della sentenza di omologa di euro 200,00 saranno sostenuti direttamente dal ricorrente e dunque non inseriti nel Piano in oggetto.

E. Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito

Ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la sottoscritta, nella prefata qualità,

verificata

- la completezza della documentazione depositata;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore e dai creditori, comprovati dalle verifiche documentali effettuate attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche e la circolarizzazione dei creditori;

preso atto

- a) che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste nella messa a disposizione dei creditori di una quota del proprio reddito riveniente da lavoro dipendente, per complessivi € 125.810,00
- b) che il piano è garantito da soggetto terzo (familiare) avente un proprio reddito

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano di ristrutturazione del debito del consumatore proposto e che il debitore intende sottoporre al vaglio del Tribunale di Trani, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente.



Si producono: 1) conferimento incarico a Gestore della crisi; 2- 3) documenti identità istanti; 4) preventivo compenso OCC; 5) contratto istanti con dvisor; 6) verbale audizione istanti; 7) comunicazione conferimento incarico enti fiscalie elocali; 7 bis) richieste attualizzazione credito); 8) dichiarazione credito AER; 8 bis) accesso rateizzazione debitoria AER e contabili bonifici; 9) Debitoria TARI Comune Trani; 10) debitoria Regione Puglia Bolli auto; 11- 11 bis) CR di ;

orti finanziari Istanti; 15) visure protesti; 16) certificato matrimoniop-
stato famiglia; 17) contratto assunzione di gennaio – buste paga; 18) estratto previdenziale di
paga di gennaio maggio- giugno 24; 20) assegno unico INPS; 21) estratto
dichiarazione redditi ; 23) atto compravendita immobile; 24)
mutuo annotazione frazionamento; 25) relazione peritale; 26- 27) autocertificazione istanti
beni mobili registrati; 28) estratto conto corrente di gennaio; 29) estratto Poste Pay evolution
azione terzo – garante; 31) documentazione lavoro garante; 32) stato di
famiglia – cert. Residenza garante; 33
atto ag. Entrate in merito
ad atti dispositivi 2012 – 2024).

Trani, 22.10.2024

Il Gestore della Crisi

avv. Maria Olimpia d'Amore



